



COMUNE DI MORANO	
P. n. 7869	
Ricevuto il	24 NOV. 2009
Col. /	01. /
Risposto il	

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0048954 P-1.2.5.1
del 20/11/2009



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ispettorato per la funzione pubblica

Roma,

Al Sindaco
Comune di Morano Calabro

e p.c. Ai Consiglieri Comunali
Sig.ri Antonio Cosenza
Luigi Bloise
Comune di Morano Calabro
Piazza Giovanni XXIII
87016 Morano Calabro (CS)

Ai sensi dell'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che attribuisce a questo Ispettorato compiti ispettivi e di vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché il compito di assicurare trasparenza ed efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, oltre che sull'osservanza delle disposizioni inerenti il controllo dei costi - è pervenuta il 23 ottobre scorso dai consiglieri comunali in indirizzo, una segnalazione con la quale gli stessi lamentano il mancato riscontro all'interrogazione del 22.09.09. Nella stessa, peraltro consultabile sul sito web di codesto Comune, i predetti consiglieri chiedono di conoscere se siano stati conferiti incarichi e se siano stati effettuati gli adempimenti previsti.

Dal controllo del predetto sito non appare la pubblicazione di alcun incarico.

Nell'evidenziare che l'art. 43, c.3, del TUEL, n. 267/00, prevede che il sindaco debba rispondere entro 30 giorni alle interrogazioni, si ricorda che l'art. 3, c. 54, della legge finanziaria per il 2008, L. 24/12/07, n. 244, dispone che le pubbliche amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione il comma 54 stabilisce che la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza, costituisce *illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto*.

Ulteriore norma sanzionatoria è quella dell' art. 53 del Dlgs 165 del 2001 il cui comma 15 prescrive, in caso di omissione della pubblicazione per via telematica degli elenchi dei consulenti e dei rispettivi compensi dell'incarico, l'impossibilità di conferire nuovi incarichi sino a quando le Amministrazioni competenti non adempiono.

Alla luce di quanto esposto si invita il Comune in indirizzo a dare riscontro del corretto adempimento delle citate disposizioni legislative fornendo eventualmente indicazione del nominativo del responsabile della pubblicazione telematica.

Si permane in attesa di sollecito riscontro, precisando, tuttavia, che lo scrivente Ufficio non può che prestare rispetto per le normali dialettiche consiliari su cui, peraltro, non ha poteri dirimenti.

Il Direttore
d'ordine, il funzionario addetto
dott.a Antonella Amodeo